Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 20 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 20 NOVEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63:

Società Grandi Alberghi Siciliani, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1971. — **Società Italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1959-1979, 8ª estrazione, sorteggiate il 29 ottobre 1971. — **Società Italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1966-1983, 3ª estrazione, sorteggiate il 29 ottobre 1971. — **Società Italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1979, 8ª estrazione, sorteggiate il 29 ottobre 1971. — **Corona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1957-86 sorteggiate il 27 ottobre 1971. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 », 4ª estrazione, sorteggiate il 2 novembre 1971. — **Società genovese ricuperi e ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1971. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1967-1985 convertibili in azioni sorteggiate il 25 ottobre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1955-1975 sorteggiate il 2 novembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1976 sorteggiate il 2 novembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1957-1977 sorteggiate il 2 novembre 1971. — **« api » anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni « api » 6 % 1959-1979 sorteggiate il 22 ottobre 1971. — **Società per Azioni Fratelli Testori - S.A.F.T., in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1971. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1971. — **Comune di Genova - Ripartizione Ispettorato di Ragioneria - Servizi Finanziari e di Tesoreria:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1971. — **Società Terme di Fogliano, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1971. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975, sorteggiate il 10 novembre 1971. — **Immobiliare Aldia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1971. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,75 % 1959-1981 sorteggiate il 10 novembre 1971. — **Ospedale Maggiore di Milano:** Obbligazioni « Ca' Granda » 7,50 % 1971-1986 a premi, sorteggiate l'11 ottobre 1971. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1982 sorteggiate il 9 novembre 1971. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1958-1978 sorteggiate il 9 novembre 1971. — **Bitoilfix, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1971. — **Officine Dansi, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Obbligazioni C.E.C.A. 6 % 1966-1986 sorteggiate il 10 novembre 1971. — **Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1971. — **Prima Manifattura Veneta di Medicazione Antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **I.L.S.E.A. -**

Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera: Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1971. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni 6 % 1960-1980 sorteggiate il 6 novembre 1971. — **Giuseppe Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **IRIS - Officine Meccaniche, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1971. — **Aura, società per azioni, in Genova-Nervi:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1971. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % 1952 sorteggiate il 15 novembre 1971. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia:** Cartelle Fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1971. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 % 1959 sorteggiate il 30 ottobre 1971.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato », 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato », 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 6 % « D. L. 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 novembre 1971.

(10344)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **930.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana dei torrenti Maè e Desedan, in provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno in data 19 aprile 1969, per la classifica — quale comprensorio di bonifica montana — dei torrenti Maè e Desedan, della superficie di ha. 24.494 ricadente nella provincia di Belluno;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dei torrenti Maè e Desedan in provincia di Belluno — della superficie di ha. 24.494 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1971

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 32. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **931.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesso alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « Chirurgia generale e terapia chirurgica » muta la denominazione in quella di « Chirurgia ».

L'art. 136 relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 136. — Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole di specializzazione e di perfezionamento sono quelle medesime stabilite dalla legge per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e cioè:

Tassa di iscrizione	L.	18.000
Contributo assistenziale	»	1.000
Soprattassa esami	»	7.000
Contributo riscaldamento	»	9.500
Contributo unificato	»	4.000
Tassa di immatricolazione	»	5.000
Totale . . .	L.	44.500

L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udite le facoltà e le scuole. La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Gli assistenti di ruolo, incaricati, straordinari della facoltà e gli assistenti volontari dell'istituto della materia per cui viene chiesta l'iscrizione al corso di specializzazione, i quali ottenessero abbreviazioni di corso, saranno dispensati dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni di abbreviazione e dovranno solo corrispondere, per gli anni accademici che dovranno seguire per conseguire il diploma, la metà del contributo clinico.

Gli articoli 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 213. — Presso l'istituto di clinica chirurgica generale è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia.

Direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale.

La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 214. — Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è di 25 per tutti i cinque anni di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 215. — Le materie del corso sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale;
2) Anatomia e istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono così distribuite:

1° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazione;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazione;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica.

4° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

Art. 216. — Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.

Art. 217. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esenti quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.

Art. 218. — Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi, che abbiano completato il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Art. 219. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia generale.

Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di specialista in chirurgia valido a tutti gli effetti di legge.

L'art. 237 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, n. 680, è integrato con il seguente comma:

Art. 237. — I medici che abbiano già conseguito la specializzazione con un determinato orientamento e chiedano di essere ammessi al terzo anno di un orientamento diverso debbono, contrariamente a quanto disposto dalle norme generali, pagare i contributi di laboratorio solo per il terzo anno. Eguale criterio è adottato anche per i medici che hanno già conseguito la specializzazione in igiene secondo il vecchio statuto e che chiedano di conseguire un nuovo titolo con orientamento specialistico (ad esempio tecnica ospedaliera, medicina scolastica, ecc.).

L'art. 329 relativo alla suddetta scuola in igiene e medicina preventiva è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 239. — Gli allievi che hanno ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, valido a tutti gli effetti di legge. Coloro che hanno già sostenuto uno degli orientamenti previsti nella scuola, possono essere successivamente iscritti al terzo anno di un altro corso di specializzazione con orientamento diverso da quello già seguito, senza ripetere l'esame di ammissione nè i due anni propedeutici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **932**.

Modificazioni allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri;

Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942, concernente modificazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, sono sostituite come segue:

« *a*) 9 % per l'assistenza agli orfani;
b) 2 % per l'assicurazione del personale;
c) 3 % per le spese generali;
d) 60 % per l'indennità di buonuscita;
e) 26 % per gli altri interventi del fondo ».

Allo stesso articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, può variare, in più o in meno, le percentuali stabilite alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione ».

Al terzo comma dell'art. 27 del medesimo decreto è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **933.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 51, 52, 53 e 54 relativi alle norme per il conferimento di una borsa di studio, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Psicolinguistica;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Etnomusicologia.

Art. 57. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Psicolinguistica;
Etnomusicologia.

Art. 58. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Psicolinguistica;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Etnomusicologia;
Storia della lingua inglese.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere (indirizzo orientale) sono aggiunti i seguenti:

Psicolinguistica;
Etnomusicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. **934.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

Biologia molecolare.

Art. 126. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

Biologia molecolare.

Art. 113. — Dall'elenco degli istituti della facoltà di agraria l'istituto di « Miglioramento genetico delle piante agrarie » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1971.
Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;
Vista la nota n. 3150 del 23 giugno 1971 del medico provinciale di Firenze, con la quale si comunica che l'ing. Giulio Borzillo è stato sostituito nella carica di comandante provinciale dei vigili del fuoco di Firenze dall'ing. Luigi Brozzi;
Ritenuto di dover procedere alla relativa sostituzione in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

L'ing. Luigi Brozzi, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana in sostituzione dell'ing. Giulio Borzillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 314

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.
Approvazione dei piani tecnici presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concernenti la posa di cavi telefonici lungo le autostrade Trento-Bolzano, Genova-Savona, Catania-Messina e Catania-Palermo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;
Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto 11 dicembre 1957;
Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;
Visti i piani tecnici n. 009/C: cavo telefonico Trento-Bolzano, n. 015/C: cavo telefonico Genova-Savona, numero 016/C: cavo telefonico Catania-Messina e n. 017/C: cavo telefonico Catania Palermo presentati dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;
Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 413ª adunanza tenuta il 22 luglio 1971;
Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1231ª adunanza tenuta il 4 agosto 1971;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici numero 009/C: cavo telefonico Trento-Bolzano, n. 015/C: cavo telefonico Genova-Savona, n. 016/C: cavo telefonico Catania-Messina e n. 017/C: cavo telefonico Catania-Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

Il Ministro: Bosco

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1971.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;
Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1964, con il quale il cav. del lav. Mario Spagnoli venne nominato presidente della predetta Cassa;
Considerato che il menzionato nominativo, già scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha rassegnato le dimissioni;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Guerrieri è nominato presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1971.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968 e modificato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 1958, con il quale il sig. Pietro Buraglini venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, già scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alberto Vitali è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(10065)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 3, 10, 17 maggio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Bari con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Bari.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo nudo	10
Seminativo irriguo	60
Seminativo arborato	25
Mandorleto	24
Oliveto	42
Oliveto consociato (oliveto e mandorleto)	42
Vigneto ad alberello	45
Vigneto a spalliera	68
Vigneto a tendone da tavola asciutto	100
Vigneto a tendone da tavola irriguo	120
Vigneto a tendone da vino asciutto	80
Vigneto a tendone da vino irriguo	100
Vigneto ad alberello consociato con oliveto	60
Vigneto a spalliera consociato con oliveto	83
Frutteto irriguo	120
Frutteto asciutto	70
Ciliegeto	60
Carciofeto asciutto	74
Carciofeto irriguo	104
Barbabietola da zucchero asciutta	45
Barbabietola da zucchero irrigua	60
Orto in pieno campo con un raccolto	70
Orto in pieno campo con due raccolti	170
Orto irriguo (con tre raccolti)	275
Tabacco	100
Colture floreali in genere	350
Colture garofani	1500
Colture vivaistiche	350
Boschi e pascoli	5

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini allo stato semibrado	11
Bovini stabulati	14
Ovini e caprini	3
Suini	5
Equini	8

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(10029)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 16 novembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera

agricola di Palermo, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Palermo.

Colture:	Giornate per ettaro
Pascolo	5
Pascolo arborato	12
Bosco	8
Canneto	15
Seminativo semplice	22
Seminativo arborato	32
Seminativo irriguo	60
Orto pieno campo	150
Orto irriguo	200
Pomidoro irriguo	190
Carciofeto	140
Agrumeto	200
Frutteto asciutto	120
Frutteto irriguo	150
Uliveto	45
Vigneto	80
Mandorleto	38
Noccioleto irriguo	40
Orto irriguo stabile	450

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini	18
Ovini e caprini	2
Equini	15
Suini	6

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(10027)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Versamento del contributo provvisorio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per l'anno 1972, dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della predetta legge e dell'art. 43 del regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1972, l'ammontare del contributo provvisorio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sui premi incassati, desunti dal bilancio per l'anno 1970, ultimo approvato;

Considerato, altresì, che permangono a carico del fondo gli oneri di cui all'art. 37 della legge n. 990 e che, allo scopo di agevolare l'attuazione delle finalità previste dalla legge stessa, occorre procedere alla provvista di adeguati mezzi finanziari affinchè il fondo e le imprese designate con decreto ministeriale 3 giugno 1971 possano essere poste in condizione di concorrere, con eventuali anticipazioni alla « Compagnia mediterranea di assicurazioni » in liquidazione coatta amministrativa, all'accelerazione delle operazioni di liquidazione;

Ritenuto che, in conseguenza, ricorrono le condizioni previste dall'art. 66 del regolamento di esecuzione, per l'applicazione della misura del 3 % del contributo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato, per l'anno 1972, nella misura del 3 % dei premi incassati nell'esercizio stesso.

Art. 2.

L'ammontare del contributo provvisorio per l'anno 1972, applicando l'aliquota del 3 % di cui all'articolo precedente ai premi incassati nell'anno 1970 che è quello dell'ultimo bilancio approvato, risulta, per ciascuna impresa, come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il versamento del contributo provvisorio dovrà essere effettuato in unica soluzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », entro il 31 gennaio 1972; dopo tale data decorreranno, ai sensi dello art. 44 del regolamento di esecuzione, gli interessi di mora al tasso legale.

Dell'effettuato versamento, sarà data comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con le stesse modalità, entro il termine stabilito dallo ultimo comma dell'art. 43 del regolamento stesso, dovrà essere provveduto, a seguito di conguaglio fra la somma effettivamente dovuta per l'anno 1972 e quella anticipata, al versamento dell'eventuale saldo a debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

Elenco delle imprese di assicurazione tenute al versamento del contributo provvisorio all'Istituto nazionale delle assicurazioni Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e rispettivo ammontare dovuto per l'anno 1972.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'importo dei premi incassati desunti dal bilancio 1970, al netto della detrazione, ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, dell'aliquota per oneri di gestione stabilita con decreto ministeriale 25 ottobre 1971.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. « L'Abeille Compagnia Italiana »	Milano	131 310.320
2. « Agricoltura Assicurazioni »	Milano	59.923 450
3. « Alleanza Securitas Esperia »	Roma	88.535.305
4. « Assicuratrice Edile »	Milano	4.346.660
5. « L'Assicuratrice Italiana »	Milano	778.027 740
6. « Le Assicurazioni d'Italia »	Roma	741.435.870
7. « Assicurazioni Generali »	Roma	920.145.750
8. « Ausonia »	Milano	178.414.600
9. « Cassa Generale di Assicurazioni »	Milano	6.912.710
10. « La Cattolica »	Verona	147 553.330
11. « Columbia »	Roma	45.149.515
12. « Comitas »	Genova	9.342.735
13. « Compagnia Centrale di Assicurazioni »	Bologna	43.037.020
14. « Compagnia di Firenze »	Firenze	14.743.395
15. « Compagnia di Milano »	Milano	292.276.945
16. « Compagnia Italiana di Sicurtà »	Roma	83.386.680
17. « Compagnia Latina »	Milano	164.871.305
18. « Compagnia Lombarda di Assicurazione »	Milano	57.665.690
19. « Compagnie Riunite »	Torino	105.087.085
20. « Compagnia Tirrena »	Roma	296.821 820
21. « Compagnia Veneta »	Padova	95.644.615
22. « Cosida »	Napoli	54.192.415
23. « Il Duomo »	Milano	44.737.990
24. « L'Edera »	Roma	15.758.220
25. « F.A.T.A. »	Roma	80.245.760
26. « La Fiduciaria »	Bologna	3.058.220
27. « F.i.r.s. Italiana di Assicurazioni »	Palermo	6.225.705
28. « La Fondiaria Incendio »	Firenze	77.500.500
29. « La Fondiaria Infortuni »	Firenze	159.405.745
30. « Friuli Venezia Giulia Assicurazioni La Carnica »	Tolmezzo	6.136.005
31. « Intercontinentale »	Roma	331.039.940
32. « Istituto Italiano di Previdenza »	Milano	56.983.525
33. « Istituto Trentino Alto Adige »	Trento	32.484.695
34. « Italia Assicurazioni »	Genova	72.164.275
35. « Italiana Incendio e Rischi Diversi »	Milano	25.050.970
36. « L'Italica »	Milano	70.027 305
37. « Lavoro e Sicurtà »	Milano	107.074.070
38. « Levante »	Genova	9.953.440
39. « Liguria »	Genova	2.549.810
40. « Lloyd Adriatico »	Trieste	507.713.335
41. « Lloyd Internazionale »	Roma	130.740.025
42. « Lloyd Italico e L'Ancora »	Genova	104.964.985
43. « MAECI »	Milano	98.702.250
44. « Mercury »	Bologna	1.404.065
45. « La Minerva »	Roma	18.345.285
46. « Meie Assicuratrice »	Milano	130.455.660
47. « La Nationale »	Roma	110.090.375
48. « Norditalia Assicurazioni »	Milano	80.480.605
49. « La Pace »	Milano	86.495.265
50. « La Piemontese »	Torino	18.984.470
51. « La Preservatrice »	Roma	76.930.755
52. « La Previdente »	Milano	114.548.775
53. « La Potenza »	Roma	3.609.535
54. « Reale Mutua »	Torino	228.064.300
55. « Renana Assicurazioni »	Bologna	50.134.990
56. « Riunione Adriatica di Sicurtà »	Milano	12 189.810
57. « SAI »	Torino	1.652.257.890
58. « S.A.R.A. »	Roma	397 588.820
59. « Savoia »	Milano	93.452.905
60. « S.I.A.R.C.A. »	Milano	38.684.270
61. « S.I.D.A. »	Roma	65.972.950
62. « La Sicurtà 1879 »	Milano	1 127.530
63. « Società Navale »	Genova	514.755
64. « Toro Assicurazioni »	Torino	290.824.380
65. « Unione Subalpina »	Torino	87.458.895
66. « Unione Euro-Americana »	Roma	133.275
67. « Unipol »	Bologna	147.466.270
68. « Val Piave »	Belluno	4.247.640
69. « La Vittoria »	Milano	83.266.430
70. « Winterthur »	Milano	71.101.500
71. « Allianz »	Milano	16.063.015
72. « Alpina »	Genova	6.055.735
73. « Ancienne Mutuelle Accidents »	Milano	12.396.250
74. « Anglo-Elementar »	Milano	41.090.290
75. « Les Assurances Generales de France I.A.R.T. »	Roma	23.798.435
76. « Les Assurances Nationales I.A.R.D. »	Roma	136.743.725
77. « The Century Insurance Company »	Milano	479.585
78. « Commercial Union »	Milano	24.517.995
79. « Danubio »	Roma	42.224.890
80. « La Federale »	Milano	1.872.335
81. « Helvetia »	Milano	6.555.855
82. « La Mannheim »	Roma	6.183.940
83. « Nazionale Svizzera »	Milano	22.839.135
84. « New Hampshire »	Roma	8.846.565
85. « Nordstern »	Milano	19.727.625
86. « The Northern »	Milano	6.085.455
87. « Norwich Union Fire »	Milano	8.173.380
88. « The Prudential »	Milano	10.910.065
89. « Reliance Insurance Company »	Roma	14.401.870
90. « Royale Belge Vie-Accidents »	Roma	6.750.205
91. « The Sea »	Genova	3.369.325
92. « The Seven Provinces »	Genova	16.969.095
93. « Sun »	Genova	16.365.165
94. « La Svizzera »	Genova	23.367.950
95. « L'Union des Assurances de Paris L'Union I.A.R.D. »	Genova	104.206.470
96. « Zurigo »	Milano	190.224.030
	Totale	10.891.286.065

Il Ministro: GAVA

(10226)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori limbiatese, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Limbiate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 maggio e il 14 giugno 1971 alla società « Cooperativa muratori limbiatese, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Limbiate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa muratori limbiatese, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Marchetti in data 4 giugno 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avvocato Fortunato Soldati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10043)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10329)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei manufatti in cemento operanti in provincia di Bari, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gel A 3 »

L'esplosivo da mina denominato « Gel A 3 » che l'ing. Renato Sorlini intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani esplosivi, in Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(10048)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-AQ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Domenicano Ambrogio & Carmelo, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), via Vulpes n. 23, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 4-AQ » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di L'Aquila.

(10087)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 18 novembre 1971 presso la sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	613,05	613,05	613,15	613,05	613 —	612,90	613,05	613,05	613,05	613,05
Dollaro canadese .	610,75	610,75	611,10	610,75	610 —	610,95	610,85	610,75	610,75	610,75
Franco svizzero .	153,415	153,415	153,44	153,415	153,40	153,44	153,43	153,415	153,41	153,415
Corona danese .	84,43	84,43	84,47	84,43	84,40	84,40	84,43	84,43	84,43	84,43
Corona norvegese .	89,25	89,25	89,25	89,25	89,20	89,25	89,24	89,25	89,25	89,25
Corona svedese .	122,415	122,415	122,42	122,415	122 —	122,40	122,42	122,415	122,41	122,415
Fiorino olandese	183,43	183,43	183,45	183,43	183,50	183,66	183,49	183,43	183,43	183,43
Franco belga .	13,2010	13,2010	13,2025	13,2010	13,15	13,19	13,2025	13,2010	13,20	13,2010
Franco francese	110,81	110,81	110,85	110,81	110,80	110,82	110,82	110,81	110,81	110,81
Lira sterlina . .	1528,70	1528,70	1528,65	1528,70	1528 —	1528,60	1528,65	1528,70	1528,70	1528,70
Marco germanico .	183,435	183,435	183,53	183,435	183.55	183,68	183,47	183,435	183,43	183,435
Scellino austriaco .	25,269	25,2690	25,2750	25,269	25.25	25.28	25.2675	25,269	25,26	25,2690
Escudo portoghese	22,34	22,34	22,32	22,34	22,30	22,35	22,36	22,34	22,34	22,34
Peseta spagnola .	8,946	8,9460	8,9450	8,946	8,92	8,94	8,947	8,946	8,94	8,9460

Media dei titoli del 18 novembre 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	00,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
» 5 % (Ricostruzione)	94,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	93,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,825
» 5,50 % » » 1968-83	92,325
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,825
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	613,05
Dollaro canadese	610,80
Franco svizzero	153,422
Corona danese	84,43
Corona norvegese	89,245
Corona svedese	122,417
Fiorino olandese	183,46
Franco belga	13,202
Franco francese	110,815
Lira sterlina	1528,675
Marco germanico	183,452
Scellino austriaco	25,268
Escudo portoghese	22,35
Peseta spagnola	8,946

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna di titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1971, si rende noto che il giorno 23 novembre 1971 avrà inizio la consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985.

Infatti la « Banca d'Italia con sede in Roma » ha chiesto ed ottenuto il tramutamento in titoli al portatore di parte dei titoli nominativi ad essa rilasciati, a norma dell'art. 4 del predetto decreto.

Roma, addì 13 novembre 1971

(10293)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1971, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 22, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 26 marzo 1969 del direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Raffagnino dott. Giovanni Battista avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1967, nonchè avverso il giudizio complessivo di « ottimo » attribuitogli per l'anno 1966.

(10046)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Migliarino », con sede in Migliarino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « Migliarino », con sede in Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Bertelli in data 20 ottobre 1956, rep. 9849, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Giuseppe Berti.

(10032)

Scioglimento della società cooperativa agricola « L'Agricola Pezzalunga », con sede in Acerra

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 ottobre 1971, la società cooperativa agricola « L'Agricola Pezzalunga », con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 27 agosto 1961, rep. 19595/10069, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ciro Scognamiglio.

(10035)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte », con sede in Verona, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 ottobre 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte », con sede in Verona, costituita in data 2 giugno 1931 con atto a rogito del notaio dott. Virgilio Previtali ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Carlo Casati.

(10036)

Scioglimento della società « Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani », già « Unione tassisti italiani (U.T.I.) cooperativa artigiana di garanzia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 ottobre 1971, la società « Cooperativa di garanzia per il finanziamento agli artigiani », già « Unione tassisti italiani (U.T.I.) cooperativa artigiana di garanzia », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 27 novembre 1949, rep. 21094, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Spagnoletti Zeuli.

(10033)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelfranco Emilia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 ottobre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Emilia (Modena), in amministrazione straordinaria, il dott. Valentino Cuccoli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10052)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 ottobre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Alta Brianza-Alzate Brianza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alzate Brianza (Como), in amministrazione straordinaria, l'avv. Diran Gurdjian è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10053)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di due società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

Con deliberazione della giunta regionale n. 3232 in data 13 settembre 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa « G. B. Candotti » tra operai ed impiegati Codroipo;

2) società cooperativa agricola Monte San Simeone Bordano.

(10041)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di consumo di S. Martino al Tagliamento

Con deliberazione della giunta regionale 12 ottobre 1971, n. 3528, è stato prorogato per ulteriori trenta giorni, l'incarico di commissario governativo della società cooperativa di consumo di S. Martino al Tagliamento conferito al dott. Pier Giuseppe Gaspardo ai sensi dell'art. 2543 del codice civile con deliberazione n. 1362 in data 13 aprile 1971.

(10042)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di gastroenterologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1 Alessandrini Alessandro	Roma - 30 novembre 1925	si						
2. Azzaroli Pasquale	Conselice - 5 aprile 1931	si						
3. Banterle Claudio	Verona - 2 settembre 1925	si						
4. Barbara Luigi	Goito - 6 agosto 1927	si						
5. Barlattani Mario	Roma - 14 giugno 1927	si						
6. Bazzanella Fabio	Trieste - 3 novembre 1927	si						
7. Belsasso Elio	Trieste - 9 agosto 1923	si						
8. Benvestito Vincenzo	Bari - 6 ottobre 1927					si		
9. Bertero Renzo	Torino - 26 luglio 1932	si						
10. Bonini Adelelmo	Oristano - 19 aprile 1931	si						
11. Bruno Giancarlo	Torino - 2 agosto 1933	si						
12. Budillon Gabriele	Napoli - 18 marzo 1935	si						
13 Cantarini Giovanni	Treviso - 22 dicembre 1929	si						
14. Casarin Pietro	Mestre - 13 ottobre 1935	si						
15. Cavalli Giancarlo	Bologna - 5 novembre 1928	si						
16. Cavazzuti Francesco	Formigine - 6 ottobre 1928	si						
17. Celle Guido	Moneglia - 14 giugno 1927	si						
18. Cheli Rodolfo	Roma - 12 novembre 1928	si						
19 Chiandussi Livio	Fiume - 12 luglio 1932	si						
20. Ciammaichella Alessandro	Roma - 3 luglio 1930	si						
21. Cravario Angelo	Torino - 16 settembre 1931	si						
22. Dal Monte Pier Roberto	Pietraligure - 30 luglio 1933	si						
23. Dela Pierre Marco	Torino - 18 settembre 1926	si						
24. Di Marco Giuseppe Armando	Castiglione di Sicilia - 8 maggio 1928	si						
25. Di Simone Aurelio	Piacenza - 11 novembre 1931	si						
26. Dodero Mario	Genova - 10 marzo 1931	si						
27. Ezechieli Spartaco	Mantova - 30 marzo 1933	si						
28. Ferlito Salvatore	Catania - 6 agosto 1935	si						
29. Ferri Silvio	Urbania - 25 novembre 1932	si						
30. Gabrielli Luigino	Roma - 17 gennaio 1920	si						
31. Gasbarrini Giovanni Battista	Padova - 30 agosto 1936	si						
32. Gentilini Paolo	Chiusi - 24 aprile 1930	si						
33. Ghetti Augusto	Grosseto - 30 ottobre 1935	si						
34. Guglielmi Gaetano	Lecce - 27 agosto 1925	si						
35. Itri Giovanbattista	Stella Cilento - 7 gennaio 1926						si	
36. Livi Felice	Roma - 1° febbraio 1927	si						
37. Malaguti Paolo	Bologna - 28 luglio 1934	si						
38. Manno Giovanni	Serra S. Bruno - 12 luglio 1927	si						
39. Marri Germano	Perugia - 5 dicembre 1932	si						
40. Mazzacca Gabriele	Napoli - 18 luglio 1932					si		
41. Melini Luigi	Castelnuovo R. - 8 aprile 1932	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
42. Monti Giuseppe	Pisa 8 aprile 1932	si						
43. Morettini Antonio	Acquasparta 18 luglio 1924	si						
44. Orlandi Francesco	Assisi 26 marzo 1927		si					
45. Pace Ottavio	Asmara 21 febbraio 1925	si						
46. Pieragnoli Enrico	Firenze 1° febbraio 1926	si						
47. Pisi Emilio	Parma 24 gennaio 1925	si						
48. Rinetti Manlio	Alessandria 1° gennaio 1929	si						
49. Sabbatini Canzio	Paternò d'Ancona 11 luglio 1914	si						
50. Saracco Carlo	Castiglione Tinella 18 maggio 1929	si						
51. Stocchi Florindo	Roma 4 agosto 1929					si		
52. Storici Enrico	Trieste 26 settembre 1930	si						
53. Torsoli Aldo	Carrara 5 dicembre 1924	si						
54. Vannini Pietro	Bologna 21 agosto 1924	si						
55. Vecchi Luigi	Roma 14 dicembre 1932	si						
56. Ventura Ezio	Ravenna 21 luglio 1931	si						
57. Venuti Alberto	Roma 29 settembre 1934	si						
58. Verme Giorgio	Torino 10 aprile 1931						si	
59. Visintini Enzo	Muggia 10 maggio 1924	si						
60. Zilli Ezio	Barete 5 marzo 1923					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di gastroenterologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10177)

Elenco degli aiuti di gastroenterologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Allegra Giovanni Carlo	Borgomanero 17 gennaio 1938	si						
2. Bertero Renzo	Torino 26 luglio 1932	si						
3. Biagi Giulio	Grosseto 5 febbraio 1934						si	
4. Boero Antonio	Cagliari 21 febbraio 1929					si		
5. Bruno Giancarlo Luciano	Torino 2 agosto 1933	si						
6. Cafiero Gaspare	Roma 28 gennaio 1927	si						
7. Del Vecchio Blanco Camillo	S. Giorgio a Cremano 18 marzo 1938	si						
8. Di Biagio Mario	Castel Castagna 6 ottobre 1929	si						
9. Fagiolo Umberto	Civitavecchia 15 settembre 1939	si						
10. Floris Marco	Cagliari 25 marzo 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
11. Forti Giuseppe . .	Mogadiscio - 24 maggio 1936	si						
12. Gallo Mario Francesco .	Cosenza - 15 luglio 1938	si						
13 Gandini Luigi	Roma - 17 giugno 1930 -	si						
14. Jori Gian Paolo . .	Trieste - 30 marzo 1936	si						
15 Lazanio Valentino . .	Novara - 24 dicembre 1924					si		
16. Livi Felice	Roma - 1° febbraio 1927	si						
17. Malaguti Paolo	Bologna - 28 luglio 1934	si						
18. Mollica Giuseppe	Cosenza - 24 novembre 1930	si						
19. Nicoletti Antonio	Cosenza - 2 luglio 1934	si						
20. Pace Ottavio	Asmara - 21 febbraio 1925	si						
21 Panegrossi Aldo	Firenze - 10 febbraio 1932	si						
22. Pasquino Marcello . .	Firenze - 15 agosto 1931	si						
23 Peruzza Marino . .	Venezia - 17 ottobre 1932	si						
24. Piacitelli Giancarlo	Roma - 28 febbraio 1929	si						
25. Piro Ennio . .	Nicastro - 9 gennaio 1936	si						
26. Ratti Luigi	Monza - 5 gennaio 1923					si		
27. Roatta Luigi	Frabosa Soprana - 15 dicembre 1934	si						
28. Roscioni Claudio	Roma - 14 luglio 1926					si		
29 Saracco Carlo	Castiglione Tinella - 18 maggio 1929	si						
30. Tasca Aldo	Biella - 1° gennaio 1924					si		
31. Uccelli Alberto	Roma - 1° novembre 1927	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di gastroenterologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10178)

Elenco degli assistenti di gastroenterologia, idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 20 aprile 1971; 26 aprile 1971; 17 agosto 1971 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alessi Vincenzo . .	Vallelunga Pratameno - 24 novembre 1941	si						
2. Alfano Matilde .	Palermo - 4 marzo 1939	si						
3. Altieri Paolo . . .	Cagliari - 14 novembre 1941	si						
4. Aluffi Antonello .	Roma - 30 aprile 1942	si						
5. Ammaturo Maria Vittoria .	Roma - 1° marzo 1936	si						
6. Bajardi Antonio . .	Caltavuturo - 12 giugno 1942	si						
7. Balbo Vittoriano	Torino - 21 gennaio 1939	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
8. Bernini Furio	Incisa Valdarno - 22 dicembre 1940	si						
9. Bernini Carri Francesco	Campobasso - 28 settembre 1942	si						
10. Bertolino Raffaello	Torino - 12 luglio 1935	si						
11. Bonardi Lorenzo	Mathi - 23 agosto 1941					si		
12. Brusasco Leonardo	Vercelli - 16 febbraio 1936	si						
13. Camilloni Renato	Chiusi - 2 giugno 1943	si						
14. Canadè Francesco	S. Giorgio Albanese - 23 aprile 1939	si						
15. Candidi Tommasi Alberto	Firenze - 1° giugno 1943	si						
16. Capurso Lucio	Rimini - 30 luglio 1940	si						
17. Casali Anna Maria	Bologna - 16 aprile 1942	si						
18. Cassia Mario	Siracusa - 10 gennaio 1934	si						
19. Catarci Domenico	Roma - 14 agosto 1934	si						
20. Ceci Domenico	Montereale - 16 febbraio 1939	si						
21. Cevola Antonino	Piana degli Albanesi - 10 marzo 1933	si						
22. Chiavari Gian Marco	Roma - 28 dicembre 1935	si						
23. Ciavarelli Fabrizio	Roma - 20 ottobre 1938	si						
24. Cione Giovanni	Taranto - 25 luglio 1940	si						
25. Ciotti Giorgio	Roma - 23 ottobre 1938	si						
26. Claar Giovanni Massimiliano	Napoli - 10 dicembre 1942	si						
27. Congiu Paolo	Cagliari - 21 maggio 1940	si						
28. Cosmi Franco	Firenze - 7 febbraio 1942	si						
29. Curti Bruno	Torino - 6 marzo 1940	si						
30. Curzio Marcello	Melito di Napoli - 26 febbraio 1940	si						
31. Custro Nicola	Resina - 2 aprile 1943	si						
32. De Cristofaro Raffaele	Palermo - 4 agosto 1939	si						
33. De Filippi Pier Giuseppe	Torino - 21 luglio 1937	si						
34. De Marco Francesco	Napoli - 24 febbraio 1940	si						
35. De Meo Sabatino	Roma - 1° gennaio 1942	si						
36. Del Gaudio Elio	Roma - 16 ottobre 1934	si						
37. Di Fede Benito	Palermo - 28 gennaio 1940	si						
38. Di Lascio Giuseppe	Castelviscardo - 30 maggio 1941	si						
39. Di Marcotullio Giovanni	Roma - 20 dicembre 1939	si						
40. Dini Marco	Ancona - 17 settembre 1941	si						
41. Di Veroli Giancarlo	Roma - 6 gennaio 1943	si						
42. Fabiano Gianfranco	Roma - 30 gennaio 1940	si						
43. Farini Roberto	Padova - 20 novembre 1941	si						
44. Ferrantelli Dima	Burgio - 12 gennaio 1936	si						
45. Gabbrielli Massimo	Firenze - 4 giugno 1943	si						
46. Garbagnati Nicoletta	Asmara - 2 febbraio 1941	si						
47. Gelera Enrico	Cremona - 4 febbraio 1936	si						
48. Giunta Paolo	Tortona - 17 settembre 1943	si						
49. Lanzani Giampietro	Nerviano - 28 gennaio 1938	si						
50. Lo Presti Aldo	Trento - 23 luglio 1936					si		
51. Maio Giuseppe	Vitulano - 25 maggio 1944	si						
52. Mancuso Luigi	Palermo - 6 luglio 1941	si						
53. Marino Rita	Roma - 9 novembre 1937	si						
54. Mariotti Flavio	Roma - 23 febbraio 1940	si						
55. Marone Giampiero	Napoli - 13 settembre 1941	si						
56. Mastio Guido Paolo	Arezzo - 4 luglio 1940	si						
57. Mercaldo Enrico	S. Maria Capua Vetere - 19 febbraio 1943	si						
58. Michetti Paolo Luigi	Genova - 18 gennaio 1942	si						
59. Mignon Mario	Piacenza - aprile 1942	si						
60. Monti Gaetano	Roma - 6 aprile 1943	si						
61. Montrasio Piero Luigi	Monza - 26 novembre 1940	si						
62. Morini Sergio	Roma - 27 aprile 1944	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
63. Moscetti Giacomo .	Roma - 5 settembre 1942	si						
64. Mostacci Dario	Monte S. Giusto - 13 giugno 1931	si						
65. Nigri Giovanni	Montesantangelo - 30 marzo 1940	si						
66. Oggioni Tiepolo Giancarlo .	Pavia - 7 ottobre 1939	si						
67. Oliverio Franco . .	Cagliari - 17 settembre 1941	si						
68. Oriani Giovannangelo .	Pozzuoli - 3 febbraio 1944	si						
69. Paci Raimondo	Recalmuto - 8 luglio 1943	si						
70. Pacini Franco . .	Montecatini - 5 gennaio 1939	si						
71. Paloscia Riccardo . .	Roma - 10 dicembre 1939	si						
72. Panella Carmine Domenico	Locorotondo - 6 agosto 1942	si						
73. Pantaleo Stanislao .	Pettorano sul Gizio - 26 maggio 1938	si						
74. Paolone Giuseppe	Rotello - 16 ottobre 1938	si						
75. Paoluzi Paolo .	Roma - 5 dicembre 1940	si						
76. Patrizi Clemente .	Roma - 5 giugno 1944	si						
77. Pera Angelo	Ceva - 9 dicembre 1940	si						
78. Pesaresi Giuliano	Montefano - 21 luglio 1936	si						
79. Piatto Renato	Napoli - 24 gennaio 1935	si						
80. Pilleri Gian Paolo .	Settimo S. Pietro - 7 ottobre 1940	si						
81. Polin Roberto .	Treviso - 26 febbraio 1942	si						
82. Presti Franco . .	Torino - 23 maggio 1926					si		
83. Puppo Fabrizio	Roma - 4 ottobre 1943	si						
84 Recaldin Enrico .	Verona - 6 agosto 1940	si						
85. Residori Pietro	Verona - 27 giugno 1942	si						
86. Ricci Silvio . . .	Sassuolo - 9 febbraio 1944	si						
87. Rigo Giampiero	Soresina - 26 settembre 1937	si						
88 Rinaldi Vittorio Mario . .	Manfredonia - 24 settembre 1934	si						
89. Rispo Filiberto	Giugliano - 7 giugno 1936	si						
90. Rizzo Alberto	Padova - 18 novembre 1939	si						
91. Romani Gianfranco .	Spoleto - 27 gennaio 1942	si						
92. Ronchetti Piergiulio .	Roma - 21 gennaio 1930	si						
93. Rossini Francesco Paolo	Terlizzi - 10 ottobre 1932					si		
94. Sala Luigi Angelo .	Carate Brianza - 1° marzo 1943	si						
95. Salerno Mario .	Gangi - 5 novembre 1941	si						
96. Salvati Romano	Atessa - 16 giugno 1934		si					
97. Sanna Ottavio .	Samassi - 8 gennaio 1932	si						
98. Sasso Giuseppe	Nola - 16 luglio 1940	si						
99. Satcgna Guidetti Carla .	Siena - 9 settembre 1940	si						
100. Savarese Antonio .	Napoli - 24 novembre 1938	si						
101. Sensale Pasquale . . .	Napoli - 30 novembre 1942	si						
102. Sevieri Giuliano	Milano - 11 agosto 1942	si						
103. Solito Pasquale . .	Gela - 22 settembre 1938	si						
104. Svegliati Baroni Aldo . . .	Roma - 18 agosto 1933					si		
105. Tecca Enrico .	Roma - 11 aprile 1927	si						
106. Torcia Loris . . .	Squillace - 15 marzo 1940	si						
107. Uccella Renato .	Napoli - 15 agosto 1942	si						
108. Visconti Mario	Terzigno - 7 gennaio 1942	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di gastroenterologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10179)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per centoventi allievi ufficiali piloti di complemento con possibilità di transito nel servizio permanente effettivo, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoventi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, con possibilità di transitare, ai sensi della legge 5 luglio 1952, n. 989, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisico-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare della Aeronautica militare (vedi allegato n. 3);

d) non abbiano adempiuto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare o per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non in possesso della piena attitudine al pilotaggio militare presso una scuola di pilotaggio dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500, dovrà essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª divisione concorsi, 3ª sezione, 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere la ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere dopo il loro congedamento, agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 1° reparto, 2ª divisione concorsi, 3ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal corso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera g) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando; titoli di studio superiori saranno considerati elementi di preferenza.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titolo di studio superiore a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso rilasciata dal competente aero-club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2 su carta da bollo da L. 500.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito dal precedente art. 3.

Per le domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art 6.

Gli aspiranti saranno convocati con «lettera foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo distinto in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie le autorità stesse indicheranno inoltre un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti sanitari;

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119; oppure di un punteggio equivalente desunto dal voto che integra il giudizio di maturità, secondo criteri di equivalenze stabiliti dalla commissione giudicatrice, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette disposizioni legislative;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 15 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «*C*» di pilota di aliante veleggiatore;

b) punti 0,50 per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 1,50 punti;

c) da uno a 5 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trovi in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano concorso alla leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 500 su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera g) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cu. al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi saranno a carico dell'amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, e siano in possesso dei requisiti di cui allo art. 2, stante il termine perentorio dell'inoltro al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso, il Ministero provvederà di ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1971
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 365

ALLEGATO 1

(Modello della domanda
in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 1° reparto, 2ª divisione concorsi Viale dell'Università, 4 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il . appartenente al distretto militare di . abitante a (1) (provincia di .) via n. . cap. chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3) .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio , conseguito presso l'istituto o scuola di nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1)
2)
3)
ecc.

., lì

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (5)

(1) Luogo di residenza preceduto dal numero di c.a.p. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con quella dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di c.a.p.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di 5 anni con decorrenza dalla data di invio alla scuola di pilotaggio.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 2

Comune di

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco)

L'anno e questo dì del mese di è comparso avanti me sindaco del comune suddetto il sig. (1) del minorenne (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

., lì

Il dichiarante

Il sindaco

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N. B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso precisare la data della morte del marito.

ALLEGATO 3

Requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali richiesti per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti

I requisiti somato-funzionali e psico-attitudinali per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea, condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale corredato da prove strumentali e di laboratorio allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

Si riportano qui appresso alcune delle principali cause che costituiscono motivo di non idoneità:

la statura inferiore a m. 1,60;

il visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio solo;

anomalia della percezione dei colori;

i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria);

la non completa integrità della funzione uditiva.

Il candidato deve possedere inoltre determinati requisiti attitudinali e di personalità.

(10118)

Commissione esaminatrice del concorso a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970, registro n. 62 Difesa, foglio n. 343, col quale è stato indetto un concorso a trecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1971, registro n. 39 Difesa, foglio n. 168, col quale il citato decreto ministeriale 31 ottobre 1970 viene adeguato alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sopra menzionato e col quale, quindi, il suddetto concorso per esami a trecento posti di vice dattilografo in prova viene modificato in concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1970 modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1971, è così composta:

Laterza dott. Udalrico, ispettore generale, presidente;

Zancla dott. Emilio, ispettore generale, membro;

Giotto dott. Valter, ispettore generale, membro;

Vagnoni dott. Salvatore, ispettore generale, membro;

Taurisano dott. Aniello, direttore di divisione, membro;

Simoncelli prof.ssa Rossana, insegnante di stenografia presso l'istituto professionale per il commercio « Teresa Confalonieri » di Roma, membro agg. per la prova facoltativa di stenografia;

Giovannella dott. Edoardo, vice direttore di ragioneria, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1971
Registro n. 50, foglio n. 117

(10098)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 3502, in data 22 luglio 1971, con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro, nell'informare che l'avv. prof. Aldo Casalinuovo si è dimesso dall'incarico di componente effettivo di quella commissione per essere stato eletto presidente del Consiglio nazionale forense, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. prof. Luigi Gullo, già nominato componente supplente della commissione stessa e la nomina del prof. Alfredo D'Agostino, dell'Università di Messina, a componente supplente, in sostituzione del prof. Luigi Gullo;

Poichè si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

L'avv. prof. Luigi Gullo, nato il 9 marzo 1917 a Cosenza e ivi residente, dell'Università degli studi di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro, in sostituzione dell'avv. prof. Aldo Casalinuovo;

L'avv. prof. Alfredo D'Agostino, nato il 9 agosto 1924 a Guardavalle, residente a Vibo Valentia, dell'Università degli studi di Messina, è nominato componente supplente della predetta commissione, in sostituzione del prof. Luigi Gullo.

Roma, addì 6 ottobre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 76

(10057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a borse di studio presso la scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1972

Vista la legge del 18 maggio 1967, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1967), art. 2-*c*;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Il direttore della scuola archeologica italiana di Atene bandisce i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la scuola stessa per l'anno 1972:

1) un concorso a quattro borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a due borse di alunno per l'architettura.

Agli alunni verrà corrisposto per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi un assegno complessivo di L. 720.000. Ad essi saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire alla segreteria della scuola, presso la Direzione generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, piazza del Popolo, 18, 00187 Roma, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi: tra questi deve essere incluso il diploma di laurea in lettere, o copia autentica di esso, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia; quello di laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno per l'architettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'amministrazione della scuola nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) certificato generale penale negativo;

5) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione, oltre ai titoli stampati, di più di un dattiloscritto; i manoscritti non saranno presi in considerazione.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

L'onere complessivo previsto per l'attribuzione delle predette borse di studio graverà sul bilancio della scuola archeologica italiana di Atene.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, addì 20 ottobre 1971

Il direttore: LEVI

(10055)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio del comune di Busto Garolfo dal bando di concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1971.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 143 del 7 giugno 1971, con il quale è stato indetto, fra l'altro, il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale di 2ª classe del comune di Busto Garolfo (Milano);

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1971 con il quale la predetta segreteria comunale viene riclassificata di classe terza;

Ritenuto, pertanto, che occorre stralciare dal citato bando di concorso cumulativo la segreteria comunale di Busto Garolfo (Milano), la cui titolarità, per effetto del cennato decreto ministeriale 22 ottobre 1971, va ora assegnata ad un funzionario avente la qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi citati in premessa, dal bando di concorso indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 143 del 7 giugno 1971, è **stralciata la segreteria comunale di Busto Garolfo (Milano).**

Roma, addì 30 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(10056)

Nomina di due membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1970, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1970, con cui è stata aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, un'insegnante di lingua straniera, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Le seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregate alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese:

Amico Barese prof.ssa Maria, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde nata Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'stituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1971

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971
Registro n. 27, foglio n. 68

(10097)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Annullamento del concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali).

Con decreto ministeriale 18 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1971, registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 252, il concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali), indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1970, è dichiarato annullato ai sensi e per gli effetti del secondo comma, dell'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(10099)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 in data 30 dicembre 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970 (Consorzio Calatabiano-Fiumefreddo-Piedimonte Etneo; comune di Licodia Eubea; comune di Militello V.C.; comune di Vizzini e comune di Zafferana Etnea);

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come appresso:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Piranco dott. Vittorio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Catania;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale capo;

Scaringi dott. Carmelo, ufficiale sanitario di ruolo presso il comune di Scordia.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Catania.

La commissione giudicatrice avrà sede in Catania e le prove di esami non potranno avere inizio prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catania e dei comuni interessati.

Catania, addì 6 novembre 1971

Il medico provinciale: GALIA

(10196)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1971, n. **11.**

Approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Rovereto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 21 *settembre* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il nuovo piano regolatore generale del comune di Rovereto, costituito da:

1. - *a*) tavola n. 1 dello stato attuale, in scala 1 : 5.000;
b) tavola n. 2 della situazione edilizia, in scala 1 : 2.000;
c) tavola n. 3 della viabilità comprensoriale e traffico, in scala 1 : 10.000;
d) tavola n. 4 della viabilità, in scala 1:5.000;
e) tavola n. 5 della zonizzazione, in scala 1 : 5.000;
f) tavola n. 6 delle zone territoriali omogenee, in scala 1 : 5.000;
g) tavola n. 7 delle scuole, in scala 1 : 5.000;

2. - *a*) relazione illustrativa;
b) allegati alla relazione illustrativa;

3. - Norme di attuazione urbanistico-edilizie.

L'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al n. 1), nonchè degli allegati alla relazione illustrativa di cui al n. 2), lettera *b*), firmato dal sindaco di Rovereto e dal presidente della giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del consiglio provinciale. Copia autentica di essi è depositata presso gli uffici del comune di Rovereto a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa alla giunta provinciale.

Gli elementi di cui ai numeri 2), lettera *a*) e 3) sono allegati alla presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cesserà di avere efficacia il Piano regolatore generale approvato con legge provinciale 8 ottobre 1956, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9492)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.